

SANITÀ PUBBLICA**L'imparzialità ed alterità del giudice va garantita in ogni tipo di processo**

CORTE COSTITUZIONALE - sentenza 9 luglio 2014, n. 193 - Pres. Cassese, Red. Tesauro - (giudizio promosso dalla Corte di cassazione nel procedimento vertente tra l'Ordine dei farmacisti della Provincia di Foggia e D'Addetta Carlo Ignazio ed altri, con ordinanza del 3 settembre 2013 iscritta al n. 248 del registro ordinanze 2013 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 47, prima serie speciale, dell'anno 2013) - (nell'affermare che l'imparzialità del giudice va garantita in ogni tipo di processo e che sussiste il divieto per il giudice di pronunciarsi per due volte sulla medesima res iudicanda, specie nel caso di rinvio proprio o proscutorio, dichiara illegittime le norme che disciplinano la composizione della Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie nella parte in cui non prevedono supplenti chiamati a pronunciarsi nel caso di una decisione annullata con rinvio dalla Corte di cassazione).

1. Giustizia civile - Generalità - Imparzialità del giudice - Va sempre garantita - Divieto per il giudice di pronunciarsi per due volte sulla medesima res iudicanda - Sussiste, specie nel caso di rinvio proprio o proscutorio.

2. Sanità pubblica - Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie - Esercita «funzioni di giurisdizione speciale» - Principio di imparzialità-terzietà della giurisdizione, ai sensi degli artt. 24 e 111 della Costituzione - Va in ogni caso garantito.

3. Sanità pubblica - Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie - Disciplina prevista dall'art. 17, primo e secondo comma, lettere a), b), c), d) ed e) del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233 - Nella parte in cui non prevedono la nomina di membri supplenti della Commissione centrale per l'esame degli affari concernenti la professione dei farmacisti dei medici chirurghi, dei veterinari, delle ostetriche e degli odontoiatri - Che consentano la costituzione, per numero e categoria, di un collegio giudicante diversamente composto rispetto a quello che abbia pronunciato una decisione annullata con rinvio dalla Corte di cassazione - Illegittimità costituzionale - Va dichiarata.

1. In tutti i tipi di processo devono essere previste regole in grado di proteggere in ogni caso il valore fondamentale dell'imparzialità del giudice, impedendo, in particolare, che quest'ultimo possa pronunciarsi due volte sulla medesima res iudicanda (1), specie nel caso di rinvio proprio o proscutorio (2). La diversità del giudice-persona fisica salvaguarda la stessa effettività del sistema delle impugnazioni, poiché queste rinvencono, in linea generale, la loro ratio di garanzia nell'alterità tra il giudice che ha emesso la decisione impugnata e quello chiamato a riesaminarla ed opera anche in senso "discendente", con riguardo, cioè, al giudizio di rinvio dopo l'annullamento (3) tutte le volte in cui sia stata effettuata una valutazione definitiva sulla stessa res iudicanda.

2. La Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie, ai sensi dell'art. 15, comma 3-bis, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158 (Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute), aggiunto dalla legge di conversione 8 novembre 2012, n. 189, esercita «funzioni di giurisdizione speciale», in virtù di una qualificazione pacifica nella giurisprudenza di legittimità (4) e, svolgendo un'attività di natura giurisdizionale, avverso le decisioni pronunciate dalla stessa è ammesso ricorso per cassazione, ex art. 111, settimo comma, Cost. I caratteri giurisdizionali del procedimento non escludono, peraltro, che lo stesso possa essere caratterizzato da profili strutturali e funzionali peculiari, in coerenza con la specificità delle funzioni esercitate ed alla luce degli interessi allo stesso sottesi, tra questi anche quello di garantire l'indefettibilità e continuità dell'attività svolta dalla Commissione centrale. Nondimeno tali interessi vanno

sempre subordinati al principio di imparzialità-terzietà della giurisdizione, che ha pieno valore costituzionale ai sensi degli artt. 24 e 111 della Costituzione, con riferimento a qualunque tipo di processo, pur nella diversità delle rispettive discipline connessa alle peculiarità proprie di ciascun tipo di procedimento (5).

3. Va dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 17, primo e secondo comma, lettera c), del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233 (Ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell'esercizio delle professioni stesse), nella parte in cui non prevede la nomina di membri supplenti della Commissione centrale per l'esame degli affari concernenti la professione dei farmacisti, che consentano la costituzione, per numero e categoria, di un collegio giudicante diversamente composto rispetto a quello che abbia pronunciato una decisione annullata con rinvio dalla Corte di cassazione; va dichiarata altresì, in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale dell'art. 17, primo e secondo comma, lettere a), b), d) ed e), del d.lgs. C.p.S. n. 233 del 1946, nella parte in cui non prevede la nomina di membri supplenti della Commissione centrale per l'esame degli affari concernenti le professioni dei medici chirurghi, dei veterinari, delle ostetriche e degli odontoiatri, che consentano la costituzione, per numero e categoria, di un collegio giudicante diversamente composto rispetto a quello che abbia pronunciato una decisione annullata con rinvio dalla Corte di cassazione (6).

 (1) Cfr. Corte cost., sentenza n. 335 del 2002.

(2) Cfr. Corte cost., sentenza n. 341 del 1998.

(3) Cfr. Corte cost., sentenza n. 183 del 2013.

(4) Cfr. Corte di cassazione, Sezioni unite civili, 7 agosto 1998, n. 7753.

(5) Cfr. Corte cost., sentenza n. 262 del 2003, in LexItalia.it, pag. http://www.lexitalia.it/corte/ccost_2003-262.htm

Ha precisato la Corte che le soluzioni legislative per realizzare questo principio non debbono prefigurare moduli necessariamente identici per tutti i tipi di processo, ma deve essere, comunque, osservata la regola che il giudice rimanga sempre super partes ed estraneo rispetto agli interessi oggetto del processo e sia «assicurato quel "minimo" di garanzie ragionevolmente idonee allo scopo» (cfr. Corte cost., sentenza n. 78 del 2002, in LexItalia.it, pag. http://www.lexitalia.it/corte/ccost_2002-78.htm).

(6) Nella motivazione della sentenza in rassegna si ricorda che la stessa Corte cost., in precedenza, ha dichiarato costituzionalmente illegittima la norma che, non prevedendo la nomina di ulteriori membri supplenti della Sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura, non impediva, in caso di annullamento con rinvio di una decisione dalla stessa pronunciata, che lo stesso collegio giudicante si pronunciasse due volte sulla medesima res iudicanda (sentenza n. 262 del 2003, in LexItalia.it, pag. http://www.lexitalia.it/corte/ccost_2003-262.htm analogamente, con riguardo alla mancata previsione della nomina di supplenti in grado di assicurare meccanismi di sostituzione del componente astenuto, ricusato o legittimamente impedito del Tribunale superiore delle acque pubbliche, in relazione proprio ad un giudizio di rinvio, sentenza n. 305 del 2002, in LexItalia.it, pag. http://www.lexitalia.it/corte/ccost_2002-305.htm).

Alla stregua di detti principi, poiché ha rilevanza dirimente ai fini della loro applicabilità la natura giurisdizionale dell'attività svolta dalla Commissione centrale e la stessa natura di tale organo e sono, invece, ininfluenti le peculiarità procedurali della prima e strutturali del secondo, la norma oggetto del giudizio in questione viola gli invocati parametri degli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione sotto il profilo dell'imparzialità della giurisdizione. Pertanto, essa deve essere dichiarata costituzionalmente illegittima, nella parte in cui non prevede la nomina di membri supplenti della stessa che consentano la costituzione, per numero e categoria, di un collegio giudicante diversamente composto rispetto a quello che abbia pronunciato una decisione annullata con rinvio dalla Corte di cassazione.

Estremi di pubblicazione: http://www.lexitalia.it/p/14/ccost_2014-07-09.htm

Legislazione: [DECRETO-LEGGE 13 settembre 2012, n. 158 \(in G.U. n. 214 del 13 settembre 2012 - in vigore dal 14 settembre 2012\) - Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute. \(12G0180\)](#)



*** Inizio pagina**